



UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA



REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, GALEATA, MODIGLIANA,
PORTICO S. BENEDETTO, PREDAPPIO, PREMILCUORE,
ROCCA SAN CASCIANO, SANTA SOFIA, TREDOZIO)



AMMINISTRATORI

Francesca Gardini (Assessore)	Comune di Forlì
Potito Scalzulli (Assessore)	Comune di Galeata
Gabriele Zelli (Sindaco)	Comune di Dovadola

COORDINATORE TECNICO

Massimo Visani (Dirigente comunale urbanistica)	Comune di Forlì
--	-----------------

GRUPPO DI LAVORO TECNICO

Alessandro Faggiotto	Comune di Bertinoro
Tecla Mambelli (Responsabile comunale urbanistica)	
Fabrizio Di Lorenzo (Responsabile comunale urbanistica)	Comune di Castrocaro
Manuela Barducci	
Chiara Bernabini (Responsabile comunale strumenti attuativi)	
Silvia Guardigli	
Silvia Gueneri	
Mirco Milandri	
Marco Munda	Comune di Forlì
Stefania Pondi	
Mara Rubino (Responsabile comunale urbanistica)	
Angela Satanassi (Responsabile giuridico comunale -edilizia)	
Simonetta Sbrighi	
Cinzia Zoli	
Raffaella Mazzotti (Responsabile comunale urbanistica)	Comune di Forlimpopoli
Raffaele Montalti	
Lara Baldini	
Enzo Colonna (Responsabile comunale urbanistica)	Comune di Meldola
Foschi Francesca	
Fausto Mazzoni	
Rita Nicolucci	Comune di Predappio
Maria Ilaria Zoffoli (Responsabile comunale urbanistica)	
Francesco Zucchini (Responsabile ufficio associato urbanistica)	Comuni della Romagna forlivese - Unione montana, sub-ambito Acquacheta - Romagna toscana

SOMMARIO

IL QUADRO NORMATIVO.....	2
CONTENUTI DEL RUE AI SENSI DI LEGGE.....	3
IL RUE D'UNIONE	4
LE MODIFICHE IN DETTAGLIO.....	5
LA PROCEDURA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL RUE D'UNIONE	7
Adozione.....	7
Approvazione	8

IL QUADRO NORMATIVO

Il Regolamento Urbanistico Edilizio, ai sensi della legge regionale 20/2000 e della più aggiornata prassi urbanistica regionale, contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi urbanistico-edilizi all'interno della città consolidata (sia pubblica che privata), nonché delle destinazioni d'uso ammesse.

Il Regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica, di riuso/rifunzionalizzazione e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli spazi, delle attrezzature collettive e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

La recente L.R. 30/07/2013 n 15 avente titolo "*Semplificazione della disciplina edilizia*", abroga e sostituisce la precedente legge regionale sull'edilizia (Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina dell'attività edilizia") e contiene gli adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione in edilizia di cui all'art. 30 del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla Legge 21 giugno 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" – c.d. "Decreto del Fare". La legge regionale n. 15/2013 è entrata in vigore il 28 settembre 2013 ed è stata parzialmente modificata dall'art. 52 della legge finanziaria regionale per l'anno 2014 - LR 20 dicembre 2013, n. 28.

Tale legge, ispirata a criteri di semplificazione delle procedure relative all'attività del costruire e di uniformità nella applicazione delle norme sul territorio regionale, introduce innovazioni che tuttavia non incidono sulla struttura gerarchica del processo di pianificazione (regione, provincia, comune) lasciando - al livello della pianificazione comunale - uno spazio di autonomia decisionale piuttosto ridotto, in quanto condizionato al rispetto di prescrizioni, indirizzi e direttive della pianificazione sovraordinata generale e di settore.

Nonostante il perdurare nel quadro normativo di alcune oggettive limitazioni alla sfera della competenza pianificatoria comunale, l'entrata in vigore della LR n. 15/2013 ha comunque messo in luce una concreta e contingente necessità di semplificazione e snellimento delle procedure, dell'eliminazione di ambiguità interpretative, ed in generale di operare una standardizzazione della normativa a scala sovracomunale, per garantire certezza applicativa a cittadini, professionisti e tecnici del settore per tutti i comuni dell'Unione dei Comuni della Romagna.

Si è quindi deciso di avviare in forma coordinata la predisposizione di un nuovo regolamento urbanistico, costituito da una prima parte, solo normativa, contenente definizioni uniformi, usi, dotazioni, requisiti igienici, comune a tutti i comuni dell'Unione e da una seconda parte, normativa e cartografica, contenente la disciplina degli ambiti, differenziata per ciascun comune, nel rispetto delle peculiarità fisiche e socioeconomiche di ciascun territorio.

CONTENUTI DEL RUE AI SENSI DI LEGGE

Il regolamento urbanistico edilizio (RUE), che in base alla L.R. 20/2000 corrisponde al secondo livello di articolazione della pianificazione comunale è valido a tempo indeterminato ed è la sede della regolamentazione delle trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili e previste per il sistema insediativo storico; per i tessuti urbani consolidati (zone urbane edificate ed in corso di attuazione) e per il territorio rurale, nel rispetto delle strategie determinate dal PSC.

In conformità a quanto previsto dall'Art. 29 della L.R. 20/2000, esso deve contenere :

- Le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie;
- Le norme igieniche di interesse edilizio nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
- La disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
- Le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

Per quanto in particolare si riferisce agli ambiti e alle zone del PSC, il RUE deve disciplinare:

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
- le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.
- per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi.

IL RUE D'UNIONE

Il presente RUE vuole caratterizzarsi per la sua natura di strumento della semplificazione.

Esso pertanto si colloca nel quadro legislativo attuale con un approccio che è caratterizzato da:

- Obiettivi
- Contenuti
- Struttura

fortemente incentrati sul tema della chiarezza e della comprensione letterale, nonché dell'aggiornamento continuo e della standardizzazione.

Gli **obiettivi** di questa prima parte della stesura del RUE, definita appunto "Rue d'unione" sono i seguenti:

- predisporre una parte del RUE, quella più regolamentare, uguale per tutti i quindici Comuni che consentirà di avere una disciplina urbanistica omogenea sul territorio di 15 Comuni, sia per quanto riguarda la lettura e l'applicazione di definizioni e parametri urbanistico-edilizi, sia per quanto riguarda le modalità operative e le procedure;
- adeguare il RUE di ciascun comune, qualora non ancora rispondente, alle novità legislative più recenti in materia edilizia, di tutela del paesaggio e di tutela dal rischio sismico dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale 15/2013 "*Semplificazione dell'attività edilizia*", entrata in vigore il 28/9/13;
- completare e perfezionare l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi regionali di cui alla DAL ER n. 279/2010 ed eliminare dal corpus normativo le parti ridondanti e le norme derivanti da altre norme di carattere sovraordinato, sostituendole con i meri riferimenti di legge, nel rispetto del principio di non duplicazione di cui alla DGR n. 994 del 7/7/2014;
- favorire ed ove possibile incentivare i processi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, promuovendo politiche volte alla riqualificazione sismica, energetica, ristrutturazione, recupero e rifunzionalizzazione dell'esistente;
- dare risposta - attraverso un processo di approvazione partecipato con gli ordini professionali e le associazioni economiche e sociali - alle esigenze che potranno pervenire sotto il profilo della semplificazione, in termini di efficacia del processo di pianificazione e delle procedure, del raccordo con altri regolamenti, di coerenza, leggibilità, alleggerimento del testo.

Tali obiettivi sono stati sintetizzati e espressamente formalizzati nel Documento Programmatico "*Linee guida del RUE d'Unione*", approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione in data nella deliberazione della Giunta dell'Unione dei comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015 (verbale n. 22).

I **contenuti** della prima parte del RUE riguardano principalmente:

- la definizione della disciplina di: misure di salvaguardia; immobili in contrasto con gli strumenti urbanistici; efficacia nei confronti di disposizioni regolamentari contrastanti;
- stesura delle definizioni integrative dei parametri urbanistici ed edilizi di cui DAL E-R n. 279/2013 (detti parametri risultano tuttavia carenti di alcune precisazioni, necessarie per garantire certezza ed omogeneità interpretativa);
- definizione degli usi;
- definizione delle distanze tra edifici, dai confini e dai confini stradali e relative modalità di applicazione;
- definizione degli elementi di arredo (gazebo; manufatti per ricovero attrezzi e animali; serre amatoriali; piscine smontabili; tettoie, pensiline, pergolati);
- indirizzi di sostenibilità relativi alla mobilità;
- dotazioni territoriali pubbliche e private e relativi requisiti;
- incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico
- recepimento delle prescrizioni in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale ai soli fini edilizi (norme generali; requisiti igienici e caratteristiche degli edifici residenziali, non residenziali e per edilizia speciale; igiene dei locali e delle attrezzature; altro).

LE MODIFICHE IN DETTAGLIO

Dal punto di vista dei contenuti, le prime modifiche del RUE riguardano l'introduzione per tutti i comuni di **definizioni uniformi integrative delle definizioni tecniche regionali della DAL 279/2010**.

Tale operazione si è resa necessaria in quanto la legge regionale stessa prevedeva, al fine di superare la disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia presente su tutto il territorio regionale, l'emanazione di atti di coordinamento tecnico da recepire da parte dei Comuni entro termini tassativi, decorsi i quali la regolamentazione di cui allo stesso atto di coordinamento tecnico trova diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali. Con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010 la Regione Emilia Romagna aveva già approvato un atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c) della LR 20/2000, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il territorio regionale. L'art. 57, comma 4, della LR n. 15/2013 estendeva l'applicazione di tale meccanismo di recepimento automatico anche all'allegato A della DAL n. 279 del 2010. Pertanto a decorrere dal 28 gennaio 2014 le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi, previsti dalla DAL n. 279 del 2010 avrebbero comunque prevalso su quelle stabilite da previgenti norme di piano, regolamenti e atti normativi comunali.

Quindi le definizioni tecniche regionali, prima contenute – per il Comune di Bertinoro - per esteso nell'Appendice del RUE vigente vengono completamente sostituite dal richiamo alla DAL regionale.

A tali definizioni regionali vengono aggiunte alcune definizioni integrative, ritenute indispensabili per una corretta comprensione e applicazione.

Le definizioni integrative, sono accompagnate, laddove si è ritenuto fosse necessario chiarire e/o sollevare dubbi di lettura e di interpretazione, da schemi ed esemplificazioni grafiche.

Viene rivista anche la **disciplina degli interventi edilizi**, adeguandole alla LR n. 15/2015 e alla relativa circolare ER 2014.0442803 del 21/11/2014, che al DPR 380/2001, come modificato dalla Legge 164/2014.

Ancora sotto il profilo degli interventi edilizi, l'insieme delle modifiche apportate al RUE indicano una forte attenzione al sostegno delle diverse forme evolutive nell'uso degli spazi aperti per l'agricoltura, per l'orticoltura, la fruizione ricreativa degli spazi a verde privato e le attività amatoriali di custodia degli animali d'affezione, attraverso la libera collocazione degli elementi di arredo (gazebo, piscine, serre amatoriali, pergolati, ecc).

La classificazione degli usi (sui quali la Regione non è ancora intervenuta con proprio atto di indirizzo) viene ricondotta alle sole 5 categorie funzionali principali previste dalla legge regionale: *residenziale; turistico-ricettiva; produttiva; direzionale; commerciale; rurale*, oltre alle funzioni pubbliche ed alle dotazioni territoriali di interesse pubblico. Si è quindi cercato di accompagnare la complessità/dinamismo del sistema imprenditoriale attuale e di intercettare l'attuale tendenza alla compresenza nello stesso luogo di una miscelanea di funzioni, individuando, all'interno delle categorie principali, alcune sottocategorie, comprendenti, a loro volta, più destinazioni funzionali.

Tale articolazione degli usi su 5 categorie e sulle relative sottocategorie viene quindi utilizzata per un introdurre una chiara forma di semplificazione burocratica, e dunque consentendo - all'interno della medesima sottocategoria - il passaggio, senza opere edilizie, da una funzione all'altra, senza pratica edilizia di cambio di destinazione, fermo restando il rispetto della normativa sanitaria, di sicurezza e dei relativi piani di settore.

Per quanto riguarda gli usi commerciali, considerate le conferme della Regione relativamente alla validità della Delibera Regionale 1253/99, anche in riferimento al nuovo quadro normativo europeo, si rimanda alle definizioni ed alle dotazioni dei parcheggi pubblici e privati in essa stabiliti al paragrafo 5.

Per quanto attiene ai requisiti cogenti e volontari delle costruzioni, si prende atto che l'entrata in vigore della L.R. 15/2013 demanda agli atti di coordinamento tecnico (art.12, comma 4, lettera g) la definizione dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente, e pertanto per ora non si procede a trattare il tema.

Il nuovo RUE affronta – sempre in un'ottica di uniformità tra comuni e semplificazione - il tema delle distanze, introducendo alcuni approfondimenti dell'attuale disciplina.

Ampio spazio (soprattutto in termini di esemplificazioni grafiche) è dedicato al tema delle **distanze tra edifici**, che va da mt. 3 in caso di pareti non frontistanti a mt. 10 (DM 1444/68) tra pareti frontistanti di cui almeno una finestrata. Tale distanza va rispettata in caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento e negli interventi sugli edifici esistenti ad eccezione di variazioni della sagoma planivolumetrica in diminuzione o con modifiche del sedime in arretramento senza variazione peggiorativa del fronteggio.

Sono ammesse misure inferiori nel caso di distanze tra pareti non finestate di edifici frontistanti (mt. 6); tra pareti non finestate di un edificio e della relativa pertinenza (mt. 3). Sono indicate altresì le

esclusioni dall'osservanza delle distanze (es. elementi di arredo, manufatti per alloggiamento contatori o negli ambiti produttivi e rurali silos, serre fisse, ecc.).

Le **distanze dai confini di proprietà** sono fissate nelle norme degli ambiti.

In caso di interventi fino alla ristrutturazione edilizia è consentito il mantenimento di distanze maggiori o uguali alle preesistenti solo se non si modifica la sagoma planivolumetrica o se la si modifica in diminuzione.

E' ammessa la costruzione su confine e la costruzione a distanza inferiore a quella di zona in accordo col confinante, mediante costituzione di servitù trascritta nei pubblici registri.

Le **distanze dalle strade al di fuori delle fasce di rispetto stradali** sono fissate nelle norme di zona.

In caso di interventi fino alla ristrutturazione edilizia è consentito il mantenimento di distanze maggiori o uguali alle preesistenti solo se non si modifica la sagoma planivolumetrica o la si modifica in diminuzione. Riduzioni sono previste anche laddove le norme di zona prevedono la possibilità di mantenere l'allineamento stradale prevalente.

Le **distanze dalle strade entro le fasce di rispetto stradali** sono fissate dal Codice della strada; in caso di intervento diretto si applica l'art. 26 c. 3 del DPR 495/92.

Altro tema importante è quello delle **dotazioni sia pubbliche che private (parcheggi privati e pubblici e verde pubblico)**. Sono indicate, per ogni sottocategoria funzionale, le quantità di parcheggi pertinenziali e le quantità di dotazioni pubbliche prescritte.

Il presente RUE, in attuazione dei principi di qualificazione incentivata delle aree urbane di cui all'art 7-ter della LR n. 20/2000, introduce anche **incentivazioni in termini di incremento di superficie e di derogabilità alle distanze dai confini e tra fabbricati**, per interventi di demolizione e ricostruzione, entro l'area di sedime o aumentando le distanze, e per interventi di sopraelevazione.

Dette incentivazioni sono ammesse esclusivamente qualora si garantisca sull'esistente :

- la riduzione del rischio sismico con interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza delle NCT 2008;
- l'efficientamento energetico, mediante l'applicazione del "Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia".

Le incentivazioni, che potranno riguardare esclusivamente zone di completamento residenziali, produttive e terziarie, sono cumulabili con le potenzialità edificatorie residue del lotto.

LA PROCEDURA DI ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL RUE D'UNIONE

L'art. 28 della legge regionale ha identificato quali strumenti della pianificazione urbanistica comunale il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

L'art. 15 della legge citata prevede che, mediante accordi territoriali, i Comuni e la Provincia possono concordare obiettivi e scelte strategiche comuni, svolgere in collaborazione funzioni di pianificazione urbanistica ed elaborare in forma associata gli strumenti urbanistici, anche mediante la costituzione di un apposito ufficio di piano per la redazione e gestione degli stessi.

Ciò premesso, l'Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015 (verbale n. 22) con propria deliberazione di Giunta dell'Unione ha stabilito di uniformare la parte regolamentare dei RUE dei comuni di appartenenza, ed ha contestualmente approvato il relativo Documento Programmatico "*Linee guida del RUE d'Unione*, che riassume finalità, modalità operative e procedurali per la redazione del nuovo strumento urbanistico.

In particolare vi si stabilisce che, prima dell'adozione da parte dei singoli comuni, il testo del RUE sia condiviso dalla Giunta dell'Unione (assenso preliminare).

Adozione

Il RUE, in questo caso, ha assunto una duplice natura di regolamento e strumento urbanistico di pianificazione, anche in relazione ai riflessi sulla disciplina degli usi e delle dotazioni ed alle modifiche che da esso derivano alle Norme e alle Schede normative del POC.

Deve pertanto essere assoggettato ai principi che attendono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, come previsto dall'art. 33 comma 4-bis della L.R. 20/2000 (testualmente: "*Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34*").

La medesima indicazione è riportata, in modo più esteso, nella Circolare regionale del 01.02.2010, prot. PG/2010/23900, "*Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n° 6 del 2009*".¹

Ne consegue, in applicazione dei provvedimenti citati, che il RUE sarà sottoposto al procedimento di adozione ed approvazione previsto dall'art. 34 per i Piani Operativi Comunali (POC) e alla valutazione ambientale (Valsat), previa sottoposizione del relativo Rapporto ambientale alla Provincia e agli enti competenti in materia ambientale.

Ad avvenuta adozione si applica la disciplina in materia di "*misure di salvaguardia*" di cui all'art. 12 della L.R. 20/2000², come declinate nell'Art. 1.1.3 del nuovo testo del RUE.

¹Si riporta **stralcio del testo della Circolare regionale del 01.02.2010, prot. PG/2010/23900**, paragrafo 3.5.1.

"Il procedimento per i RUE contenenti la disciplina particolareggiata del territorio (art. 33 LR 20/2000) (...) il Rue può assumere dopo la riforma apportata dalla legge n. 6 anche i contenuti di uno strumento di pianificazione, sia pure nei rigorosi limiti fissati dalla legge. La natura ibrida che assume in tali casi questo strumento, di regolamento e di strumento di pianificazione, comporta due importanti conseguenze che contraddistinguono il regime giuridico dei piani che regolano gli usi e le trasformazioni del territorio:

a) il comma 4-bis dell'art. 33 sottopone il RUE che presenti tali caratteristiche al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 per i POC. La principale differenza che ne deriva, rispetto al procedimento (ordinario) di approvazione del RUE è data dall'obbligo di sottoporlo alla Provincia, affinché la stessa possa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, formulare riserve relativamente a previsioni del RUE che contrastino con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale più ampio.

In tali casi, dunque, trova applicazione anche per il RUE il principio fondamentale dell'ordinamento appena ricordato al paragrafo precedente (3.5.1.), secondo cui per tutti i piani deve essere prevista una forma di interlocuzione provinciale;

b) il RUE deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili. In particolare dunque, il RUE deve vedere tra i suoi elaborati costitutivi la Valsat, riferita a dette previsioni pianificatorie, trovando applicazione tutti gli adempimenti e le fasi procedurali disciplinate dall'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000, con riguardo al POC, ed indicate ai precedenti paragrafi 3.1.3. e seguenti".

² *Salvaguardia*

1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:

a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni dei piani adottati o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;

b) all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del piano adottato.

2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo strumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni:

a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;

b) alla Regione, nel caso di piani provinciali."

Approvazione

Una volta adottata dal Consiglio Comunale, la proposta di revisione del RUE viene pubblicata e depositata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a libera visione del pubblico, per la durata di 60 gg. interi e consecutivi.

Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità:

- a) mediante pubblicazione nell'Albo pretorio;
- b) mediante pubblicazione sul BUR;
- c) mediante comunicazione alle seguenti Autorità militari:
 - *Comando VI Reparto infrastrutture – Bologna*
 - *Comando I^a Regione aerea – Milano*
 - *Aeronautica Militare – Forlì.*

Durante il periodo del deposito chiunque può presentare osservazioni.

La proposta viene quindi sottoposta a parere e nullaosta dell'Azienda USL di Forlì – *Dipartimento di Sanità pubblica di ARPA Sezione provinciale di Forlì–Cesena*, per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 19 della LR 4 maggio 1982, n. 19, come modificato dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e dalla DGR 1446/2007, e per l'espressione del parere di valutazione ambientale.

Tutti gli elaborati sono trasmessi, contemporaneamente al deposito, alla Provincia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34, comma 6, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 per la formulazione:

- delle riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- della valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- del parere in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii..

Il Consiglio comunale controdeduce motivatamente alle riserve della Provincia, alle osservazioni espresse nei pareri di competenza dell'Azienda USL e di ARPA e alle osservazioni dei privati e approva il regolamento.

Ai fini di garantire l'uniformità del testo prefigurata nell'adozione per tutti i RUE dell'Unione, le riserve e le osservazioni pervenute saranno esaminate collegialmente da una commissione appositamente indetta, costituita dai responsabili tecnici di ciascun comune.

Resta ferma l'esigenza, post-approvazione, di istituire un tavolo di lavoro permanente, allo scopo di garantire che ogni modifica successiva proposta al testo del RUE d'Unione, che potrebbe rendersi eventualmente necessaria, sia sempre valutata e condivisa da tutti gli enti coinvolti nel procedimento originario.